

La Nostra Rotta è Chiara e determinata:

- Generare uno **sviluppo più equo e diffuso**
- Favorire una reale **integrazione sociale**
- Valorizzare e proteggere il **patrimonio culturale e ambientale**

La nostra Governance è Trasparente e Partecipativa:

La Tua Voce Conta. Al timone ci sono il Consiglio di amministrazione ed il Collegio della Fondazione, composto dai nostri sostenitori. I donatori hanno l'opportunità di diventare "**Fautori della Fondazione**": questo significa avere un **ruolo attivo e riconosciuto**.

Impatto Garantito:

il 100% della Tua Donazione Arriva a Destinazione (ed anche di più!). Ecco la promessa che ci rende ancora più unici:

- **Il 100% di ogni singola donazione fatta per una causa specifica viene interamente devoluta a quello scopo.**

Come è possibile? Grazie agli investimenti del nostro **cospicuo patrimonio**, riusciamo a coprire:

- tutti i costi di funzionamento della Fondazione e
- numerose iniziative e progetti.

Inoltre, non usiamo risorse per promuoverci. **La tua generosità va dritta al cuore del cambiamento che vuoi sostenere.**

**Sostieni la Fondazione Turismo-Etico ETS,
diventa tu stesso "Fautore" del cambiamento che vuoi.**

E viaggiamo insieme verso un mondo migliore:
più **trasparente e partecipativo** per noi,
più **equo ed inclusivo** per chi ha bisogno,
più **sostenibile e solidale** per tutti.

Fondazione TurismoEtico ETS

Lo Statuto della Fondazione Turismo-Etico ETS definisce chiaramente la missione di promuovere il turismo etico come strumento di connessione culturale e sociale: contribuendo ad uno sviluppo più equitativo, all'integrazione sociale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale; ciò direttamente o attraverso altri Enti del Terzo Settore che condividono gli stessi valori ed obiettivi.

La governance della Fondazione è trasparente e partecipativa, con un Consiglio di amministrazione ed un Collegio della Fondazione che include i donatori, i quali possono diventare "Fautori" e avere un ruolo attivo e riconosciuto nella Fondazione.

Grazie all'investimento del suo cospicuo patrimonio, la Fondazione copre tutti i costi di funzionamento e molte iniziative, garantendo quindi che il 100% di quanto donato per una specifica causa -cosa rara- vada direttamente allo scopo. Queste caratteristiche rendono la Fondazione un'opzione eccellente per chi desideri essere fautore di un futuro sostenibile e inclusivo.

**Sostieni la Fondazione Turismo-Etico ETS,
diventa tu stesso "Fautore" del cambiamento che vuoi.**

Allegato "A" al n. xxxxx/xxxx di Rep.

STATUTO

"Fondazione TurismoEtico ETS"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, per volontà della **famiglia Landini**, Graziella Jenna, Guido Landini e Fabio Landini, nati rispettivamente a Milano il 17 marzo 1941, a Il Cairo, Egitto il 14 gennaio 1940 e Milano, il 5 agosto 1971, la fondazione denominata:

"Fondazione Turismo-Etico ETS"

(d'ora innanzi, la "Fondazione").

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

La locuzione "Ente del Terzo settore" ovvero il suo acronimo "ETS" costituirà parte integrante della denominazione e dovrà essere utilizzata in ogni atto, documento, corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Roma.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione, senza che ciò costituisca modifica statutaria. Il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.

2.2 Il Consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

La missione della Fondazione Turismo-Etico ETS, che non ha scopo di lucro, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, definisce l'essenza stessa del Turismo Etico e consiste nel promuovere i benefici positivi del turismo attraverso:

3.1 La promozione della conoscenza e della comprensione tra i popoli, sottolineando il ruolo fondamentale del Turismo Etico come strumento di connessione culturale e sociale.

3.2 Il contributo allo sviluppo delle comunità e delle aree rurali, contrastando i fenomeni di concentrazione urbana e migrazione dannosa, per favorire una crescita più equilibrata e sostenibile.

3.3 L'impegno nel sostenere l'integrazione sociale nel settore turistico e il benessere delle persone diversamente abili, garantendo pari opportunità e inclusione.

3.4 La valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale unico di ogni territorio e comunità,

considerandolo una risorsa essenziale per un turismo etico e responsabile.

3.5 Il riconoscimento e il sostegno ad altri Enti del Terzo Settore che, con il loro impegno, contribuiscono alla diffusione e allo sviluppo di quegli stessi valori e/o sostengono concretamente l'inclusione di persone diversamente abili o che vivono un disagio sociale, la comprensione tra i popoli e la salvaguardia dell'ambiente e della cultura.

Articolo 4) Attività

4.1 La Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale operando nei settori di cui all'art.5, comma 1, del D. Lgs 117/2017, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- sviluppare progetti per il bene sociale in Italia ed altri paesi con potenziale turistico;
- promuovere la cultura dell'integrazione e garantire l'accessibilità sia socioculturale che pratica ai servizi;
- sostenere progetti concreti di sviluppo delle aree rurali o iniziative benefiche che fungano da motore per uno sviluppo più equo e sostenibile, con un impatto positivo sul territorio e una distribuzione più equa del benessere.

4.2 La Fondazione potrà compiere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali alle prime nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli articoli 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) promuovere e organizzare iniziative, eventi, collaborazioni ed occasionalmente manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso i media;
- d) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- e) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

L'individuazione di tali attività dovrà avvenire, nel rispetto della normativa, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

4.3 Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

4.4 La Fondazione si impegna altresì a fornire adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, anche attraverso l'attivazione di uffici, strutture e la qualificazione del personale necessario allo scopo.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse finanziarie apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero).

Articolo 8) Sostenibilità economica

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione. A tale riguardo, la Fondazione potrà investire i propri capitali sul lungo termine nel mercato finanziario, seguendo le linee guida stabilite nel documento "Regolamento degli investimenti della Fondazione Turismo-Etico ETS", che sarà accessibile, a chi titolato, su richiesta al Consiglio di Fondazione. Questi investimenti saranno finalizzati alla generazione di rendite e plusvalenze per finanziare le attività sociali ed i costi operativi della Fondazione.
- d) Gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

8.2 I costi di funzionamento della Fondazione, non direttamente collegati a una specifica missione sociale, non potranno eccedere, in media annua, il reddito da capitale dell'esercizio precedente, ridotto dell'inflazione (indice ISTAT dei prezzi al consumo) e sostenuto da eventuali accantonamenti effettuati in avanzi di gestione di periodi

precedenti; comunque a condizione che il costo di competenza, in caso di riduzione del reddito da capitale rispetto all'anno anteriore, non ecceda i costi di funzionamento di tale precedente esercizio.

8.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8.4 La Fondazione, se sussistono le condizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. 117/17, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli art.2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione potrà accettare contributi da terzi, garantendo che il 100% dei fondi netti sia utilizzato esclusivamente per gli scopi indicati dal donatore.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa, a seguito di specifica delibera del Consiglio di Fondazione:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto di plusvalenze e redditi eccedenti le missioni dell'esercizio e quindi destinati a incremento del patrimonio della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Presidente opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Fondazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Fondazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo III - Sistema di governance

Articolo 14) Gli Organi della Fondazione e lo Statuto

14.1 Sono organi della Fondazione (o solo gli "Organi"):

- a) il Collegio della Fondazione (o solo il "Collegio");
- b) il Consiglio di amministrazione (o "Consiglio di Fondazione" o solo il "Consiglio");
- c) il Presidente della Fondazione (o solo "il Presidente");
- d) La Giunta dei Probiviri o "Organo di Controllo";
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente decisa dal Presidente).

14.2 Il presente Statuto può essere modificato solo con il voto all'unanimità dei Consiglieri in carica con approvazione, ottenuta con votazione a scrutinio palese, della maggioranza tra i Fautori ed i Probiviri riuniti in unica adunanza.

Articolo 15) Il Collegio della Fondazione

15.1 Il Collegio è l'organo più ampio e costituisce le fondamenta stesse della Fondazione. I membri di tale Organo sono i donatori, siano essi persone fisiche o giuridiche.

15.2 Le funzioni del Collegio sono:

- fornire continui stimoli all'attività della Fondazione,
- elargire i propri pareri consultivi al Consiglio,
- costituire il bacino naturale da cui eleggere, ed in cui si formano, i futuri amministratori della Fondazione.

15.3 Tra i donatori assume la qualifica di "Fautore della Fondazione" (o solo "Fautore"), colui, il cui rilevante apporto, non solo economico, ma per merito nell'accezione più

ampia, sia stato riconosciuto oltremodo meritevole con formale delibera del Consiglio.

La delibera di nomina a Fautore riporterà: le ragioni e la natura di tale apporto, in quale misura la parte economica della donazione sia stata precisamente destinata all'accrescimento del patrimonio della Fondazione piuttosto che ad una specifica missione; se la qualifica abbia un termine specificato, altrimenti si intende fino a delibera di revoca; e se il ruolo sia generale oppure relativo ad una singola missione.

15.4 Il Consiglio, oltre ad attribuire la qualifica onorifica di Fautore del Collegio della Fondazione, può deliberare di assegnare ulteriori "riconoscimenti" in termini di elogi e premi per il benessere che, grazie al singolo Fautore, la Fondazione ha potuto erogare nella propria missione.

Anche questi ulteriori riconoscimenti possono essere ottenuti per donazioni economiche e/o per attività di volontariato a favore degli scopi della Fondazione.

Il Fautore, in misura dei riconoscimenti ricevuti, potrà esprimere altrettanti voti, oltre a quello per testa.

15.5 Il donatore, che ricada nei casi di cui all'articolo

18.2 sulla incompatibilità, non diventa membro del Collegio della Fondazione.

Articolo 16) Consiglio di Fondazione

16.1 L'amministrazione

Il Consiglio è composto da un numero minimo tre membri, incluso il Presidente. I signori Graziella Jenna, Guido Landini e Fabio Claudio Landini, quali fondatori e donatori del capitale iniziale, sono membri a vita del Collegio della Fondazione e del Consiglio di amministrazione.

a) Il Consiglio decide sempre con voto a maggioranza dei consiglieri presenti, salvo nei seguenti casi, in cui è richiesta l'unanimità dei Consiglieri in carica:

- l'elezione del Presidente,
- la nomina di un sostituto per un Consigliere decaduto o la variazione del numero di membri del Consiglio,
- la proposta di modifica dello Statuto,
- la delibera di scioglimento della Fondazione.

b) In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o, in assenza, dall'eventuale Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età.

c) Il Consiglio di amministrazione può decidere di ampliare il numero dei propri membri, proponendo ai Fautori del Collegio della Fondazione di divenire membri del Consiglio, specificando se la nomina sia generale per tutta l'attività della Fondazione oppure solo per una specifica causa.

d) Il Consiglio decide altresì con voto a maggioranza di variare il numero dei Proviviri, componenti l'Organo di Controllo.

e) In tema di incompatibilità vale quanto all'art.18.2.

16.2 Durata della carica

Fatta eccezione per i membri a vita, i successivi membri, che sono rieleggibili, durano in carica per tre esercizi, scadendo con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio, salvo dimissioni o decadenza.

a) In caso di decesso o legale incapacità o altro impedimento non temporaneo di un membro del Consiglio, i restanti consiglieri, dopo essersi consultati con i Fautori del Collegio anche per le vie brevi, procederanno alla nomina dei sostituti, in genere tra i Fautori stessi, con decisione unanime;

b) nell'assenza dell'intero Consiglio, la Giunta dei Proviviri assume le sue funzioni deliberando a maggioranza dei voti per la prosecuzione delle attività già in essere ed all'unanimità per ogni altra decisione, inclusa, in primis, ove l'assenza non sia temporanea, la nomina del nuovo Consiglio di Fondazione. Ciò dovrà avvenire con votazione a scrutinio palese della maggioranza tra i Fautori (votando ex art. 15.4) e Proviviri riuniti in unica adunanza.

c) Scaduto il termine del mandato, se non si è provveduto alle operazioni di rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

16.3 La direzione della Fondazione

Il Consiglio è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto, alla Normativa applicabile ed ai pareri consultivi del Collegio della Fondazione, nonché a esercitare l'amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Fondazione compete di:

- a) nominare e disporre la revoca dei Proviviri;
- b) assegnare i titoli onorifici di "Fautori" ai donatori che ne abbiano i requisiti, ed i "riconoscimenti" (ex art.15.4) ai Fautori per ulteriori meriti, e disporre eventuali revoche e/o scadenze;
- c) proporre la nomina a Consigliere di amministrazione, in genere a Fautori del Collegio, salvo motivata delibera;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto, curandone il legittimo ed efficiente andamento e compiendo qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) predisporre ed approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- g) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- h) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;

- i) decidere la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza "dell'organo amministrativo" della Fondazione;
- m) rappresentare, mediante un proprio delegato, la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, attribuendone, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei.

16.4 Le adunanze del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri ovvero la Giunta dei Probiviri, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

a) In caso di richiesta proveniente dagli amministratori o dall'Organo di Controllo, il Presidente dovrà assicurare la convocazione del Consiglio di Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

b) L'avviso di convocazione - contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) di svolgimento della riunione - è inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e Probiviri, quale può essere una chat di gruppo condivisa tra i membri degli Organi stessi. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione con almeno ventiquattro ore dalla riunione.

c) Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni comunque sono valide quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica ed i Probiviri.

d) Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

e) Le adunanze del Consiglio si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione a distanza, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

f) Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro dei verbali.

g) Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte a cura del Presidente e del segretario della seduta nel libro dei verbali del Consiglio e la relativa documentazione conservata dalla Fondazione.

16.5 La consultazione scritta

Le decisioni del Consiglio, salvo quanto appresso previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

a) Tale modalità avviene su iniziativa di almeno tre amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio risultante dai libri della Fondazione. Dalla proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo della delibera da adottare.

b) L'amministratore che ha proposto la delibera comunicherà tempestivamente al Presidente la data di avvenuto ricevimento da parte degli altri amministratori della proposta loro inviata.

c) Tutti i componenti del Consiglio, compreso il proponente, hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede amministrativa della Fondazione la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni 7 (sette) e non superiore a giorni 30 (trenta). La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

d) Spetta al Presidente raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati agli amministratori, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- le date in cui sono pervenute la proposta agli amministratori e le risposte degli stessi alla fondazione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione se richiesto dagli stessi consiglieri.

e) In caso di consultazione scritta le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto;

Articolo 17) Il Presidente

17.1 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione, il primo nella seduta di insediamento, con votazione palese all'unanimità e resterà in carica fino alla scadenza del suo mandato come Consigliere.

17.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione medesima, sia di fronte ai terzi sia in giudizio.

17.3 Il Presidente svolge funzioni di impulso e di coordinamento delle attività e delle iniziative della Fondazione in conformità agli scopi istituzionali e agli indirizzi programmatici espressi dal Consiglio di amministrazione; convoca e presiede il Consiglio di

amministrazione; vigila sull'esecuzione delle delibere adottate, sull'andamento generale della Fondazione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

17.4 Previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Firma la corrispondenza, i documenti, i contratti e ogni altro atto della Fondazione.

17.5 In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vicepresidente, il quale è nominato con poteri vicari, dal Consiglio di amministrazione, con le medesime modalità previste per il Presidente, e resta in carica per tutta la durata del suo mandato come consigliere.

In assenza del Vicepresidente, il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti del Consiglio.

Articolo 18) La Giunta dei Probiviri

18.1 L'Organo di Controllo della Fondazione è composto da tre componenti o anche monocratico, è nominato dal Consiglio, il quale gli affida i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

18.2 **Incompatibilità** Il presente articolo applica:

- limitatamente ai commi a), c) ed e), alla carica di Consigliere di amministrazione,
- per il solo comma a) ai donatori quali membri del Collegio di Fondazione e
- per ciascun caso ai Probiviri.

In coerenza con quanto all'art.2399 del Codice Civile, non può essere nominato e, se nominato, decade in modo automatico ed immediato, dal suo ufficio:

a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché colui per cui ricorrano cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate in uno stato membro UE.

b) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Presidente pro-tempore, i consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

18.3 Requisiti I Proviviri devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di Organo collegiale, i requisiti di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, il quale svolgerà la funzione di Presidente dell'Organo.

18.4 Almeno uno dei Proviviri deve appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

18.5 I Compiti dell'Organo di Controllo, consistono nel

- a) vigilare sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigilare sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercitare il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;
- g) procedere in qualsiasi momento, così come possono anche individualmente i singoli membri, ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Presidente, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6 Qualora compete alla Giunta dei Proviviri, l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, nelle delibere che richiedono l'unanimità dei voti, esprimeranno il voto solo gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

18.7 In caso di decesso o legale incapacità o altro impedimento non temporaneo, di uno dei Proviviri, il Consiglio, unitamente ai restanti membri dell'Organo di Controllo, nominerà, con voto a maggioranza in unica adunanza, i sostituti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, che può anche imporre un veto su un candidato.

18.8 **Durata** La Giunta dei Probiviri dura in carica due anni ed i propri membri sono rieleggibili.

Articolo 19) Funzionamento e Revisione Legale

19.1 L'Organo di Controllo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei Probiviri.

19.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante PEC o nella chat di gruppo istituita tra Presidente e Probiviri, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

19.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Probiviri, almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

19.4 La Giunta dei Probiviri è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituita, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

19.5 Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

19.6 Esercizio della funzione di Revisione Legale

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita alla Giunta dei Probiviri che, in tal caso, come precisato al precedente art. 18.4., deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Presidente decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Sezione III - Compensi per le Cariche sociali

Articolo 20) - Compensi e vincoli

20.1 Al Presidente, ai Consiglieri ed ai Probiviri e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, ed a condizione che la sommatoria dei costi di funzionamento della Fondazione, sull'orizzonte temporale di lungo termine, non sia tale da intaccare il capitale. Per questo applicano le

norme di cui al "Regolamento degli Investimenti della Fondazione Turismo-Etico ETS".

20.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti al Presidente, ai Consiglieri ed ai Proviviri, nonché a eventuali dirigenti.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 21) Esercizi

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22) Bilancio d'esercizio

22.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

22.2 Il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dal d.Lgs 117/2017, da sottoporre alla Giunta dei Proviviri e ai revisori dei conti, se nominati, e da depositare a termini di legge entro il 30 giugno.

23.3 L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività nei documenti del bilancio di esercizio.

23.4 Laddove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da depositare entro il medesimo termine.

Articolo 23) Scritture contabili e Libri della Fondazione

23.1 La Fondazione tiene le scritture contabili ed i libri prescritti dalla Normativa Applicabile.

23.2 In coerenza con il Codice Civile e il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) si prevede la possibilità di tenere le scritture contabili e i libri sociali in formato digitale, a condizione che siano rispettati determinati requisiti di autenticità, integrità e leggibilità nel tempo. Ad esempio, l'art.2215-bis del Codice Civile stabilisce che i libri e le scritture contabili possano essere tenuti con strumenti informatici, purché siano rispettate le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e le relative regole tecniche. La Fondazione utilizzerà al massimo ogni strumento digitale, inclusi firme digitali, archiviazione elettronica, ecc.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 24) Devoluzione del patrimonio

24.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad

uno o più Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Fondazione all'unanimità.

F.TO FABIO CLAUDIO LANDINI

F.TO GRAZIELLA JENNA

F.TO GUIDO LANDINI

F.TO GIANCARLO POSTIGLIONE - Sigillo del Notaio

=°=°=°=

Copia in conformità all'originale che io sottoscritto Notaio rilascio composta di n. pagine, munite delle prescritte firme, ai sensi di legge.

Busto Arsizio, lì 22 maggio 2025